

## **CAPO VI**

### **Proprietà e armamento delle navi e degli aeromobili**

#### **Articolo 1297 - Responsabilità del costruttore.**

Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.

#### **Articolo 1298 - Pubblicità.**

Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anteriori.

#### **Articolo 1299 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.**

Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.

#### **Articolo 1300 - Dichiarazione di esercente.**

Chi ha assunto l'esercizio di aeromobili alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice è tenuto a fare la dichiarazione prescritta nell'articolo 874 entro sei mesi dalla data stessa.

#### **Articolo 1301 - Limitazione del debito dell'armatore.**

Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.

#### **Articolo 1302 - Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie.**

La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio 1943. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilità per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.

#### **Articolo 1303 - Arruolamento a tempo indeterminato.**

Le disposizioni dell'articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.

#### **Articolo 1304 - Norme applicabili al personale arruolato.**

Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.

### **Articolo 1305 - Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro.**

Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

### **Articolo 1306 - Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo.**

Le disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.

### **Articolo 1307 - Norme fiscali relative al contratto di lavoro.**

I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

[Ritorna all'Indice](#)